

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI**

**SEZ. FALLIMENTARE**

“RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE”

Ex art. 66 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 17 giugno 2022 n. 83)

**CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE**

**per**

I sigg.ri **DE MANGO CARLO**, nato in BISCEGLIE il 18/03/1972 (c.f. DMNCRL72C18A883I) e **RANA ANNA MARIA**, nata Molfetta il 06/11/1971 (c.f. RNANMR71S46F284Q), entrambi residenti in Bisceglie in via Mascagni civ. 16 B/1, rappresentati e difesi dall’**Avv. Domenico Maldarelli**, MLDDNC64H11A662U, procuratore e difensore giusta mandato in atti, con studio sito in Trani alla Via delle Crociate n.43, pec. [avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it), presso il cui studio eleggono domicilio.

\* \* \* \* \*

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE**

Redatto ai sensi dell'Art. 66, comma 2, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (C.C.I.I.)

**Requisiti soggettivi**

L’art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che “*Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici*”.

L’art. 2 lett c) definisce “*«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”;

L'art 2 lett d) definisce “«*impresa minore*»: *l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila*”.

L'art 2 lett e) definisce “<<*consumatore*>>: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”.

\*\*\*

Per tutte le ragioni infra esposte, gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

### **Requisiti oggettivi**

L'art. 66 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l'accesso alle procedure familiari di ristrutturazione del debito è riservato al **debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento**, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (**crisi**) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (**insolvenza**).

Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi l'istante in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

Gli istanti, inoltre, non hanno presentato domande e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e **non risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.**

\*\*\*

I ricorrenti hanno presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura familiare, presso l'organismo OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, e veniva nominato, quale Gestore della Crisi, l'Avvocato Baldino Filomena, nata a CORATO il 12/01/1976, (C.F. BLDFMN76A52C983W), con studio in TRANI (BT) in C.so Vittorio Emanuele, 87, telefono/fax 0883953513, pec: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it)

**COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELL'ISTANTE**

Il nucleo familiare dei *debitori* è composto, oltre che dagli stessi ricorrenti, nonché dalle due figlie:

I coniugi De Mango – Rana hanno contratto matrimonio concordatario in Molfetta (BA) il giorno 28.06.2003.

Sia il sig. De Mango Carlo che la sig.ra Rana Annamaria sono dipendenti della “Azienda Servizi N .” assunti con regolare contratto a tempo indeterminato, entrambi, dal 01.05.2020.

Il sig. De Mango Carlo percepisce una retribuzione mensile netta pari ad euro 1.500,00 circa (aumentata dallo scorso anno, perché per gli anni precedenti era di scarsi mille euro al mese) al lordo delle attuali trattenute volontarie in busta paga pari a circa euro 555,00 mensili.

La sig.ra Rana Anna Maria percepisce una retribuzione mensile netta pari ad euro 1.500,00 circa, al lordo delle attuali trattenute volontarie in busta paga pari a circa euro 355,00 mensili.

Oltre ciò, i ricorrenti percepiscono dall'INPS l'assegno unico familiare di importo pari ad euro 201,00.

Stando ai dati ISTAT, che di seguito si riportano, la spesa minima necessaria ad un nucleo familiare di quattro persone per essere al limite della cosiddetta soglia di povertà stimata nel meridione è pari ad euro 2.500/2.800,00 mensili; quindi, le spese del loro nucleo familiare è in regola con quanto immaginato.

Questa è quanto serve ad un soggetto per sopravvivere con il minimo indispensabile.

Dice infatti l'ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.*

*Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.*

*Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).”*

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, e soprattutto di quanto evidenzia rinveniente dai dati ISTAT, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento degli istanti e del nucleo familiare.

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM, prevede i seguenti moltiplicatori per la valutazione della correttezza e congruità delle spese familiari in base al numero dei componenti dello stesso:

<b>Numero componenti</b>	<b>Parametro</b>
<b>1</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>1,57</b>
<b>3</b>	<b>2,04</b>
<b>4</b>	<b>2,46</b>
<b>5</b>	<b>2,85</b>
<b>Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente</b>	

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad euro 534,41 per il 2024, aumentato della metà e poi moltiplicato per 2,46 (nucleo familiare per 3 componenti), restituisce la somma di euro 1.9.71,97 che rappresenta l'importo necessario a mantenere un minimo tenore di vita.

Si possono ritenere, quindi, congrue e contenute le spese indicate dagli istanti per il sostentamento del nucleo familiare, riportate nella tabella sottostante.

\*\*\*

A fronte del reddito mensile e delle entrate rinvenienti dall'INPS, i ricorrenti sostengono le seguenti spese mensili:

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Spese sostentamento (vitto e varie)	14.400,00	1.200,00
Tasse e tributi locali (TARI)	420,00	35,00
Energia elettrica, gas e condominio	2.400,00	200,00
Condominio	420,00	35,00
Scuola (libri, materiale didattico etc)	360,00	30,00
Spese straordinarie	1.800,00	150,00
Assicurazioni autovettura	1.002,00	83,50
spese telefoniche	600,00	50,00
spese per carburanti	4.800,00	400,00
<b>TOTALE</b>	<b>26.202,00</b>	<b>2.183,50</b>

### **FONTI DI REDDITO DELL'ISTANTE**

Redditi da lavoro dipendente: come si è detto i ricorrenti sono entrambi assunti con regolare contratto a tempo indeterminato dalla “l.”.

I redditi degli ultimi tre anni del sig. De Mango, ripresi dalle dichiarazioni dei redditi, sono così rappresentati:

<b>Modello 730</b>	<b>reddito complessivo annuo</b>	<b>impost a netta</b>	<b>reddito mensile su quattordici mensilità</b>
<b>2024</b>	19.403,00	0	1.385,00
<b>2023</b>	17625,00	0	1.258,00
<b>2022</b>	19.897,00	0	1.421,00
<b>2021</b>	19.956,00	0	1.425,00
<b>2020</b>	17.974,00	0	1.283,00

I redditi degli ultimi tre anni della sig.ra Rana Anna Maria, ripresi dalle dichiarazioni dei redditi, sono così rappresentati:

<b>Modello 730</b>	<b>reddito complessivo annuo</b>	<b>impost a netta</b>	<b>reddito mensile su quattordici mensilità</b>
<b>2024</b>	19.290,00	0	1.377,00
<b>2023</b>	13.256,00	0	946,85
<b>2022</b>	11.519,00	0	822,00
<b>2021</b>	11.457,00	0	818,00
<b>2020</b>	11.138,00	0	795,00

### **Beni Immobili:**

I sig.ri De Mango - Rana sono comproprietari del seguente immobile:

- Comune di **BISCEGLIE (BT)**, Foglio **12** Particella **3125** Subalterno **14**, VIA PIETRO MASCAGNI n. 16, Piano 2 - Rendita: euro 497,09 - Categoria A/3b), Classe 5, Consistenza 5,5 vani, Totale 92 m2, totale escluse aree scoperte 85 m2;
- Comune di **BISCEGLIE (BT)**, Foglio **12** Particella **3125** Subalterno **70**, VIA PIETRO MASCAGNI n. 16, Piano S1, - Rendita: Euro 20,45 Categoria C/6, Consistenza 11 m2

L'immobile, sito a Bisceglie (BT) in una zona periferica, costituisce abitazione principale ed unica del nucleo familiare ed è stata valutata, come da perizia del tecnico che si allega, in euro 110.000,00.

Il posto auto scoperto, invece, ha una valutazione di euro 4.000,00.

La tutela dell'abitazione principale e del diritto di tutti ad avere un tetto sulla testa costituiscono il motivo per cui è stata avvertita, come prioritaria, l'implementazione dell'impianto normativo europeo, nell'ottica della prevenzione dell'incalzante fenomeno del sovraindebitamento.

L'analisi del fenomeno ha costretto l'Unione Europea a sacrificare, in parte, il principio di autoresponsabilità del consumatore per tutelare gli interessi dello stesso.

Già la Direttiva 2008/48/CE, aveva attribuito centralità al soggetto finanziatore come innanzi già detto.

Il CCII, prima di esso la legge 3/2012, ai fini della omologazione del Piano di ristrutturazione del debito, si surroga ad una inesistente disciplina che dovrebbe sanzionare la scorrettezza o superficialità dell'erogatore del credito falciando il credito. A tutela dei consumatori sovraindebitati si pone inoltre anche la Direttiva Europea 2014/17/UE.

La predetta Direttiva, sull'argomento "direttiva mutui" ha rilevato la sua bivalenza "perché normativa di regolamentazione del mercato creditizio e nel contempo disciplina di prevenzione dei consumatori da sovraindebitamento con una sostanziale ri-regulation del settore.

Con particolare riferimento al pignoramento in danno dei consumatori la direttiva europea, inoltre, specifica quanto segue: *“Considerate le conseguenze significative di un pignoramento per creditori, consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e che si disponga delle misure necessarie affinché i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per risolvere la situazione con altri strumenti, prima di dare avvio a procedure di pignoramento . Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengono conto delle circostanze concrete dei bisogni ragionevoli del consumatore in termini di spesa in sostentamento.”*

Si legge inoltre nel terzo "considerando" della medesima direttiva 17/2014/UE che il comportamento irresponsabile degli intermediari creditizi ha finito, negli ultimi anni, per «mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico».

Nel caso che ci occupa invece, da parte dell'Istituto di credito, ogni norma per la tutela europea del consumatore è stata disattesa, e altresì non è stato neanche attivato alcuno strumento di salvataggio per parti fideiudenti, terze datrici di ipoteca.

Questo è il motivo per cui è stata avvertita, come prioritaria, l'implementazione dell'impianto normativo europeo, nell'ottica della prevenzione dell'incalzante fenomeno del sovraindebitamento.

La Corte di giustizia europea ha posto un freno alle Banche dichiarando l'impignorabilità della prima casa (causa numero C-34 /13).

L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea di seguito semplicemente "Carta" così recita:" Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni."

Nell'art. 38 è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori, e l'articolo 47 prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantite dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

La Corte ha più volte dichiarato che il sistema di tutela posto in atto dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista o Istituto bancario, senza poter incidere sul contenuto delle stesse.

Da aggiungersi che il consumatore ha una posizione di grave inferiorità anche nelle procedure esecutive che, una volta avviate, difficilmente trovano una soluzione transattiva e/o interlocutorie, seppur vengono sottoposte proposte migliorative da parte del creditore, e ciò arreca un grave ed irreparabile danno non solo al creditore, che dalla esecuzioni forzate ricava, nella maggior parte delle volte, un prezzo veramente esiguo rispetto a quello che è il prezzo di mercato stimato dai periti delle esecuzioni degli immobili stessi, considerando che essi creditori, dalla vendita forzata, ricaveranno poi degli importi che a mala pena copriranno il loro credito.

Predette procedure esecutive sono inoltre lesive anche e soprattutto per i debitori medesimi che vengono cacciati dalle proprie abitazioni al fine di consentire che esse siano poi rivendute a dei prezzi vili e ciò senza tuttavia liberarsi del debito. Nella su richiamata sentenza europea, in verità ormai giurisprudenza costante della Corte Europea, si fa riferimento al principio di leale cooperazione, ora sancito nell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Ciò che viene richiesto dall'Europa è che gli stati membri vigilino per il rispetto di una leale cooperazione e che non vengano adottate dalla Banca le così dette clausole abusive come accaduto nel caso che oggi ci occupa.

Particolare importanza riveste il procedimento di esecuzione che abbia ad oggetto il bene immobile che costituisce l'abitazione della famiglia del consumatore. La perdita dell'abitazione familiare non è solamente idonea a violare gravemente il diritto dei consumatori (sent. Aziz EU:C:2013:164, punto 61), ma pone i familiari del consumatore interessato in una situazione particolarmente delicata (vedi in tal senso ordinanza del presidente della Corte EU:C:2014:1388, punto 11).

TALVOLTA PERSINO INGIUSTA cfr. il caso, ormai noto a tutti, dell'imprenditore Bramini, fallito a causa delle banche e dello Stato, che ha perso la sua abitazione ed è stato sfrattato dalla stessa, prima ancora che la procedura esecutiva potesse terminare, e tutto questo per un debito irrisorio con le Banche, pur avendo egli un credito rilevante con lo stato.

Caso Bramini caso così clamoroso ed ingiusto che ha portato alla modifica dell'art. 560 del c.p.c.

Fallito per poche migliaia di euro pur vantando un credito nei confronti dello stato pari a 4 mln di euro.

L'intervento doveroso per la tutela dell'abitazione è stato parallelo. È intervenuta sul tema del diritto di abitazione sia la Corte europea dei diritti dell'uomo, dichiarando che la perdita dell'abitazione costituisce una delle più gravi violazioni al diritto e al rispetto del domicilio e chiedendo inoltre che qualsiasi persona che rischi di essere vittima di tali ingiustizie deve, in linea di principio, poter far esaminare la proporzionalità di tale misura (v. Sentenze Corte EDU, McCann c. Regno Unito, n. 19009/4, § 50, CEDU 2998, e Rousk c. Svezia, n. 27183, § 137), ma dall'altro lato è intervenuto anche il parlamento Italiano, grazie al caso eclatante ed ingiusto dell'imprenditore Bramini, vittima della burocrazia Italia, che ha portato fino alla modifica importantissima della norma del codice civile.

Nel diritto dell'Unione Europea, ma non solo in esso, il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale, garantito dall'articolo 7 della Carta, e nella nostra costituzione invece il diritto all'abitazione è richiamato all'art. 47 nonché in diverse sentenze della Consulta:

- "è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione" (n. 49/1987);
- "Il diritto all'abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione" (Corte cost., sent. n. 217 del 1988);
- "il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona" (Corte cost. sent. n. 119 del 24 marzo 1999);
- "Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita

di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso" (Corte cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988);

· "indubbiamente l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge" (sentenza n. 252 del 1983)

Il diritto di abitazione viene garantito finanche alle persone meno abbienti, affidando loro case della edilizia pubblica.

Inoltre, l'art. 38 della Cost. così recita: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale."

Art. 4 della Cost. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (1).

La Corte europea, con riferimento particolare alle conseguenze che comporta l'espulsione del consumatore e della famiglia dall'abitazione che costituisce la loro residenza principale, ha già sottolineato l'importanza, per il giudice competente, di emanare provvedimenti provvisori al fine di sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 59 ).

Si legge nella sentenza: "La possibilità, per il giudice nazionale competente di adottare un qualsiasi provvedimento provvisorio che vieti la prosecuzione dell'esecuzione di tale vendita, sembra costituire uno strumento adeguato ed efficace per far cessare l'applicazione di clausole abusive" .

Nel caso che ci occupa la BPP è direttamente responsabile del sovraindebitamento indotto e generato nel garante, odierno istante.

Nel decreto di omologa del piano del consumatore lg. 3/12 sopra citato, si legge: "Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l'unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento."

### **Beni mobili:**

Il sig. De Mango è proprietario di una Fiat Punto, targata DB193AX, immatricolata nel 2006.

La sig.ra Rana è proprietaria di una Hyundai, targata ED850MN, immatricolata nel 2010.

Le autovetture, che hanno rispettivamente 19 anni e 15 anni, non hanno alcun valore commerciale.

### **Conto corrente:**

I ricorrenti sono contestatari di un conto corrente presso la Banca Bper – fil. Bisceglie sul quale confluiscono gli stipendi di entrambi nonché l'importo percepito a titolo di assegno unico familiare erogato dall'INPS.

### **ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO NONCHE' DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE**

I sig.ri De Mango – Rana sono coniugati in regime di comunione legale dei beni.

Nell'ottobre 2018 sottoscrivevano un mutuo con la Banca Unicredit s.p.a. un mutuo fondiario per l'acquisto di un immobile che costituisce, attualmente, la casa di abitazione principale del nucleo familiare.

L'importo concesso dalla banca ai coniugi era di euro 145.000,00 e prevedeva il rimborso a rate di circa euro 650,00 cada una.

Va precisato che, come si è evidenziato dalle ultime dichiarazioni dei redditi, i coniugi non percepivano lo stesso stipendio ma il reddito mensile medio del sig. De Mango era di circa 1.300/1.400,00 euro al mese mentre quello della sig.ra Rana Annamaria era di circa euro 1.000,00 entrambi, per di più, con un contratto part-time.

Il nucleo familiare dei ricorrenti, al momento della richiesta del mutuo fondiario era composto, come anche ora, da quattro persone.

Dopo la sottoscrizione del mutuo e, quindi, l'impegno finanziario assunto nei confronti della banca, il reddito medio mensile e la capacità di spesa dei ricorrenti si era praticamente azzerata.

I finanziamenti richiesti successivamente sono stati necessari per ristrutturare la camera delle figlie e, comunque, tutto l'immobile acquistato, comprare nuovi arredi (come si evince ad esempio dal finanziamento con la Fidelity sottoscritto dalla sig.ra Rana) e, successivamente per poter sopravvivere e sostenere le spese medie familiari, ed ora si dirà il perché.

Dopo i primi finanziamenti richiesti dalla famiglia, con la società ITALCREDI, le rate a corrispondersi mensilmente sono aumentate drasticamente.

Oltre i 650,00 euro di mutuo fondiario, il sig. De Mango ha sottoscritto un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio che prevede una rata di euro 234,00 mensili e la sig.ra Rana un contratto con delegazione di pagamento, sempre con la società Italcredi, che prevedeva una rata di circa euro 166,00 mensili.

Con circa 2.300,00 euro mensili a disposizione per sostenere un nucleo familiare di 4 persone, i sig.ri Rana – De Mango erano già arrivati a più di mille euro al mese di rate di finanziamenti da corrispondere.

Ad oggi, a fronte di uno stipendio medio mensile su cui il nucleo familiare può contare di circa euro 2.800/3.000,00 euro, ricorrenti si ritrovano a dover affrontare le ordinarie spese di vita con soli 1.000,00 euro al mese dato che tutto il resto confluisce o, confluirebbe, nelle rate dei finanziamenti:

- 650,00 euro per il mutuo fondiario;
- 550,00 euro al mese di trattenute sullo stipendio della sig.ra Rana;
- 350,00 euro al mese di trattenute sullo stipendio del sig. De Mango;
- Altri 300,00 euro di rate per i finanziamenti senza delegazione e/o cessione di pagamento.

Il che è di tutta evidenza impossibile.

**Tale concessione irrazionale di somme ha portato i sig.ri De Mango e Rana ad essere sovraindebitati.**

Ma vi è di più.

Oltre ciò la perdita dell'immobile che costituisce abitazione del nucleo familiare, sommato allo stipendio che continuerebbe a rimanere gravato dalle trattenute e dai pignoramenti, creerebbe uno stato di completa incapacienza per i ricorrenti che non avrebbero non solo la possibilità di sfamare i propri familiari, ma non potrebbero con soli 1.000 euro al mese, far fronte ad un canone di locazione.

La famiglia si ritroverebbe ad essere senza un tetto sulla testa e senza soldi per provvedere alle spese di vita quotidiane.

Ai fini di ogni più completa valutazione circa la meritevolezza dei ricorrenti va precisato quanto segue.

Le passività degli istanti sono composte prevalentemente da debiti nei confronti di finanziarie, oltre che dal mutuo ipotecario contratto con la Unicredit Banca s.p.a..

Si rileva che la valutazione in merito alla diligenza del consumatore nell'assumere obbligazioni va effettuata anche in relazione ai comportamenti assunti dai soggetti finanziatori.

Il legislatore, con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha infatti attribuito rilevanza **al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi.**

Ed invero, il legislatore ha ritenuto di attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che <<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>, e tale indicazione è senz'altro predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B.

Inoltre, l'art. 69 CCII stabilisce che "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame, emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato.

In definitiva per legge, la diligenza del consumatore ad assumere le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere va coordinata con l'obbligo del soggetto finanziatore di valutare il merito creditizio del richiedente anche attraverso la consultazione delle varie banche dati pertinenti; e ciò allo scopo di porre il consumatore nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole.

Sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018, Tribunale di Napoli Nord, 21 aprile 2021 .

Da ultimo:

il Tribunale di Torino che, con la sentenza del 13 giugno 2023, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come presentato, ritenendo molto più grave la posizione del creditore negligente, rispetto a quella del debitore.

Dal provvedimento in parola si evince, infatti, che ai fini della meritevolezza del debitore per l'accesso alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII, l'accertamento del requisito

soggettivo e del grado di colpa nell'indebitamento “non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza”.

il Tribunale di Nola con la sentenza n. 11/25 pubbl. il 24/02/2025 Rep. n. 12/2025 del 24/02/2025 ha stabilito testualmente: “..., come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 novellata nell'anno 2020, prevedeva che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”: tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 CCII comma 2 secondo cui “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”: trattasi di disposizioni introdotte con l'evidente finalità di responsabilizzare il comportamento dei creditori nell'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse; la ratio legis muove sia da una ottica macroeconomia, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia in una ottica microeconomica per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito. Infatti, ai sensi dell'art. 124 bis T.u.b., "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario,

ottenute consultando una banca dati pertinente".

**Tale consolidato orientamento, senz'altro coerente con le finalità della normativa di matrice europea, parte dal presupposto per cui l'Istituto di Credito è un soggetto professionale altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Pertanto è da questo soggetto che l'ordinamento si attende una diligenza qualificata e una particolare attenzione verso la concessione del credito.**

Quando questa diligenza manchi, allora la eventuale colpa del debitore richiedente si riduce a colpa lieve che, in quanto tale, non incide sulla prosecuzione del piano che può essere pertanto omologato.

**In conclusione la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore.**

\*\*\*

È di chiara evidenza che non vi è colpa da parte dei ricorrenti per la situazione di sovraindebitamento in cui attualmente versano, ma anzi vi si sono trovati per mera colpa delle finanziarie che hanno agito *contra legem*.

Detto ciò, è doveroso rimarcare quanto previsto oggi dall'art. 69 comma 2, D.lgs. 14/2019, il quale dispone che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”* con la conseguenza che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis del Testo Unico è riconducibile eziologicamente solo all'intermediario finanziario.

Non vi sono dubbi sulla meritevolezza dei ricorrenti essendo le obbligazioni contratte non con malafede o colpa grave.

**SITUAZIONE DEBITORIA**

## IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento degli istanti, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. "il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: "la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti", mentre sussiste colpa grave: "quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa".

È chiaro che, per tutto quanto detto, le obbligazioni contratte dai ricorrenti non sono state contratte né con mala fede né con colpa grave.

La situazione debitoria dei sig.ri DE MANGO - RANA, salvo integrazioni e/o adeguamenti di valore, è la seguente:

### POSIZIONI DEBITORIE DEL SIG. DE MANCO CARLO

CREDITORE	Credito residuo	Natura del credito
ITALCREDI S.P.A.	€ 18.018,00	Contratto finanziamento con cessione quinto dello

		stipendio n. 152533
<b>ALLIANZ BANK</b>	€ 152,88	Carta di credito
<b>IBL BANCA</b>	€ 34.347,00	Contratto finanziamento con cessione quinto dello stipendio

#### POSIZIONI DEBITORIE DEL SIG.RA RANA ANNA MARIA

<b>CREDITORE</b>	<b>Credito residuo</b>	<b>Natura del credito</b>
<b>AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE</b>	€ 42,82	
<b>FIDITALIA S.P.A</b>	€ 15.729,87	Contratto finanziamento n. 0010393054936280
<b>ALLIANZ BANK</b>	€ 115,26	Carta di credito
<b>COMPASS BANCA</b>	€ 16.821,00	Contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 193758
<b>ITALCREDI S.P.A.</b>	€ 13.280,00	Contratto di finanziamento con delegazione di pagamento n. 157578

#### POSIZIONI DEBITORIE COINTESTATE TRA I CONIUGI

<b>CREDITORE</b>	<b>Credito residuo</b>	<b>Natura del credito</b>
<b>UNICREDIT BANCA S.P.A</b>	€ 122.611,68	Mutuo fondiario per acquisto immobile con ipoteca di primo grado
<b>COMPASS BANCA</b>	€ 5.622,19 + 119,42	Contratto finanziamento n.

	(Ritardo pagamenti)	28077133
<b>COMPASS BANCA</b>	€ 2.084,51 + 88,00 (Ritardo pagamenti)	Contratto finanziamento n. 29929752
<b>COMPASS BANCA</b>	€ 4.566,06 + 328,30 (ritardo pagamenti)	Carta di credito
<b>REGIONE PUGLIA</b>	€ 761,14	Bolli autovetture
<b>FINDOMESTIC BANCA</b>	€ 27.370,55	Finanziamento n. 20221093641351

### **COSTI DELLA PROCEDURA**

I compensi rinvenienti dal lavoro svolto dall'O.C.C. di Cittadino Indifeso è stato preventivato in € 9.546,47 (valore medio) oltre Iva come per legge per un gran totale pari ad euro 11.647,00 COMPRESO IVA.

Il predetto compenso dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità: – acconto del 30% pari ad € 3.494,10 compreso IVA al 22%, al momento della presentazione del ricorso al Tribunale; – il residuo importo secondo il piano di consolidamento.

I costi dell'Advisor, invece, per il lavoro svolto nella presente procedura, sono stati commisurati in euro 5.500,00 onnicomprensivi.

### **ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell' Agenzia delle Entrate non risultano atti dispositivi negli ultimi cinque anni.

Non risultano registrati altri atti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

## PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

I sig.ri De Mango - Rana, in ottemperanza all'art. 66 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

i ricorrenti intendono mettere a disposizione del ceto creditorio, esclusi i compensi legati alla procedura, euro 86.400,00 suddivisi in rate, per una durata pari ad anni 11 (133 rate totali) a partire dal mese successivo dalla auspicata omologa del piano.

I ricorrenti verseranno annualmente euro 7.800,00 annui suddivisi in undici rate da euro 600,00 (da gennaio a novembre) ed una rata di euro 1.200,00 (dicembre dove percepiscono la tredicesima mensilità).

Per quanto riguarda, invece, i costi della procedura, parti ricorrenti intendono saldare in una unica soluzione il compenso concordato con l'Advisor richiedendo un anticipo del TFR all'azienda. Intendono pagare inoltre il 25% del compenso concordato con l'OCC, sempre in una unica soluzione, all'auspicata omologa del piano, accantonando le somme successivamente. A tal proposito si chiede fin da ora che il G.D. Voglia autorizzare la corresponsione da parte del datore di lavoro dei sig.ri De Mango – Rana dell'importo pari ad euro **13.652,90** in maniera tra loro proporzionale.

Al creditore ipotecario, inoltre, verranno corrisposte sin dal mese successivo all'auspicata omologa del piano, le rate per il proprio.

Quindi considerando anche i costi prededucibili ed altresì i compensi sorti per la procedura che oggi ci occupa, **la proposta finale che i debitori ricorrenti sottopongo all'Ill.mo Organo Giudicante, prevede un attivo complessivo pari ad euro 100.052,90 così divisi.**

Creditore	Credito	privilegio	Pagamento	% soddisfo
-----------	---------	------------	-----------	---------------

O.C.C.	8.152,90	Prededuzione	€ 2.038,90	25%
OCC	8.152,90	Prededuzione accantonamento	€ 6.114,00	75%
Avv. Maldarelli	€ 5.500,00	Ex art. 2751 bis n.2	€ 5.500,00	100%

Il compenso spettante ai sopra menzionati professionisti, verrà ripartito nelle seguenti percentuali:

- 25% in capo alla sig.ra Rana Anna Maria;
- 75% in capo al sig. de Mango Carlo, essendo il debito di quest'ultimo il doppio rispetto alla di lui coniuge.

La percentuale di soddisfazione degli altri creditori è quella indicata nelle tabelle che seguono.

Debiti comuni:

Creditore	Credito	Privilegio	Pagamento	% soddisfo
UNICREDIT	€ 122.611,68	ipotecario	€ 70.000,00	57,09%
COMPASS BANCA	€ 12.808,48	chirografario	€ 1.485,40	11,60%
<b>TOTALE</b>	<b><u>135.420,16 €</u></b>		<b><u>71.485,40 €</u></b>	

Debiti del sig. de Mango Carlo

Creditore	Credito	Privilegio	Pagamento	% soddisfo
-----------	---------	------------	-----------	------------

REGIONE PUGLIA	€ 761,14	Privilegiato	€ 304,46	40,00%
ITALCREDI S.P.A.	€ 18.018,00	chirografario	€ 2.089,54	11,60%
ALLIANZ BANK	€ 152,88	chirografario	€ 17,73	11,60%
IBL BANCA	€ 34.347,00	chirografario	€ 3.983,21	11,60%
FINDOMESTIC	€ 27.370,55	chirografario	€ 3.174,16	11,60%
<b>TOTALE</b>	<b><u>80.649,57 €</u></b>		<b><u>9.569,10 €</u></b>	

Debiti sig.ra Rana Anna Maria

<b>Creditore</b>	<b>Credito</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Pagamento</b>	<b>% soddisfo</b>
ADR	€ 42,82	Privilegiato	€ 17,13	40,00%
ITALCREDI S.P.A.	€ 13.280,00	chirografario	€ 1.540,08	11,60%
ALLIANZ BANK	€ 115,26	chirografario	€ 13,37	11,60%
FIDITALIA S.P.A.	€ 15.729,87	chirografario	€ 1.824,19	11,60%
COMPASS BANCA	€ 16.821,00	chirografario	€ 1.950,73	11,60%
<b>TOTALE</b>	<b>45.988,95</b>		<b>5.345,50</b>	

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

I ricorrenti mettono a disposizione totali euro 86.400,00 corrispondendo annualmente euro 7.800,00 annui suddivisi in undici rate da euro 600,00 (da gennaio a novembre) ed una rata di euro 1.200,00 (dicembre dove percepiscono la tredicesima mensilità).

I versamenti saranno pari ad euro 600,00 mensili da gennaio a novembre e pari ad euro 1.200,00 per il mese di dicembre dove i ricorrenti percepiscono la tredicesima mensilità.

I pagamenti verranno eseguiti dal Gestore della Crisi ogni dodici mesi.

Si chiede sin d'ora autorizzare il Gestore della Crisi ad aprire un conto corrente dedicato alla procedura dove far versare le somme dai ricorrenti.

I pagamenti ai creditori verranno eseguiti annualmente.

N.	Creditore	Importo	Dalla rata n.	Alla rata n.	Numero rate
1	UNICREDIT BANCA	€ 70.000,00	1	108	Primi 9 anni
2	Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 17,13	109	120	Anno 10
2	Regione Puglia	€ 304,46	109	120	Anno 10
2	FINDOMESTIC (debito comune)	€ 3.174,16	109	120	Anno 10
2	COMPASS (debito comune)	€ 1.485,40	109	120	Anno 10
2	ALLIANZ BANK	€ 17,73	109	120	Anno 10
2	ALLIANZ BANK	€ 13,37	109	120	Anno 10
2	ITALCREDI (De Mango)	€ 2.089,54	109	120	Anno 10
2	ITALCREDI (Rana)	€ 69821	109	120	Anno 10
3	ITALCREDI (Rana)	€ 841,87	121	132	Anno 11
3	IBL (De Mango)	€ 3.983,21	121	132	Anno 11
3	FIDITALIA (Rana)	€ 1.824,19	121	132	Anno 11
3	COMPASS (Rana)	€ 1.150,73	121	132	Anno 11
4	COMPASS (Rana)	€ 800,00	133	134	
	<b>Totale debiti indicati</b>	<b>€ 86.400,00</b>			<b>133 rate</b>

## DURATA DEL PIANO

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n.

3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03- 07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court delle previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che è in linea con la durata del residuo mutuo (residuavano 20 anni) ed è compatibile con l'età dei proponenti.

**A cristallizzare quanto sin'ora detto, la più recente giurisprudenza dell'Ill.mo Tribunale di Trani, con sentenza del 15.10.2024, ha sancito che:** *“In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel il principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.”*

## **ALTERNATIVA LIQUIDATORIA E VALUTAZIONE CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO**

Valutando, come alternativa liquidatoria, gli immobili in comproprietà dei sigg.ri De Mango – Rana, si ha che la proposta presentata è migliorativa rispetto a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni dei ricorrenti e/o dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

Questo sia in riferimento ai debitori che agli stessi creditori, considerati nella totalità, indipendentemente dai privilegi.

In sede di esecuzione, i creditori tutti, tranne la banca ipotecaria, non recupererebbero nulla, essendo chirografari o con privilegi inferiori e, nonostante ciò, nel presente piano si prevede un minimo importo anche per essi.

Prevede l'art 68 co. 7 che: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura parti ricorrenti stanno mettendo a disposizione dei creditori tutti, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione degli immobili.

Ricordiamo che al momento non vi sono procedure espropriative e/o coattive di recupero delle somme nei confronti dei ricorrenti.

In una probabile ipotesi di due, tre se non quattro esperimenti di vendita deserti (cosa ben probabile) il valore dei beni verrebbe ridotto molto e non soddisferebbe i creditori nelle misure proposte dal presente piano e si spiega ora il perché.

Un compendio immobiliare periziato in circa 114.000,00 euro (di cui 110.000,00 di casa e 4.000,00 di posto auto scoperto per il caso di specie) verrebbe inserito in sede di prima vendita già con il 25% in meno di riduzione e, quindi, con una offerta minima di partecipazione pari a circa euro 85.500,00 circa.

In sede di incanti successivi, ben probabili vista la natura dell'immobile, il bene verrebbe completamente svalutato arrivando ad un prezzo di vendita, *rectius*: offerta minima, di circa euro 64.000,00.

Qualora dovesse essere venduto, dopo vari tentativi ed anni di procedura, al ricavato andrebbero sottratti i costi di procedura che verosimilmente sarebbero intorno ai 10.000,00 euro (tra professionista delegato, perito, pubblicazioni varie, esperimenti di vendita etc).

**Il Tribunale di Trani si è già espresso per quanto riguarda la c.d. alternativa liquidatoria e l'andamento delle procedure espropriative e, in tal senso difatti, l'Ill.mo Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 dichiara: “... quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato.”**

E' noto che la finalità della legge è quella di consentire ai debitori non fallibili di poter superare la loro crisi con un equilibrato sacrificio del ceto creditorio.

Tanto allo scopo di ricollocare il debitore nell'ambito dell'economia palese, senza il rischio che possa cadere nelle maglie dell'usura, cercando, altresì, di conservare la proprietà dei beni immobili essenziali quali la casa di abitazione.

Con il presente piano, quindi, i ricorrenti mettono a disposizione del creditore ipotecario quanto ricaverebbe da un eventuale esperimento di vendita all'incanto dei beni e, per di più, si prevede una percentuale di soddisfo per tutti i creditori chirografari che, in sede di esecuzione immobiliare, non potrebbero mai essere soddisfatti visto che il credito della banca mutuante è superiore ai loro ma soprattutto è superiore al valore del patrimonio dei ricorrenti.

### **CASS. N. 7134 DEL 25 MARZO 2026**

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 marzo 2026, n. 7134, valorizza in chiave sistematica il dovere dell'intermediario di astenersi dall'erogare finanziamenti in presenza di una situazione di conclamata decozione del debitore, qualificando tali operazioni come contrarie al buon costume economico e dunque radicalmente nulle ai sensi degli artt. 1418 e 2035 c.c., con irripetibilità delle somme erogate. Tale arresto, seppur reso con riferimento a un'impresa in stato di dissesto, assume portata paradigmatica anche nei rapporti di credito al consumo, poiché conferma che l'ordinamento non tutela la prosecuzione artificiosa dell'indebitamento in danno del soggetto già strutturalmente incapace di far fronte alle obbligazioni assunte, ma, al contrario, sanziona l'abusiva concessione del credito e le condotte dell'ente finanziatore che aggravino in modo ingiustificato la posizione debitoria. In tale prospettiva, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si pone in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, in quanto mira a sterilizzare gli effetti patologici di una politica creditizia imprudente o addirittura immorale, ricondurre a equità il regolamento degli interessi tra le parti e assicurare al debitore meritevole – ma sovraesposto anche a causa di finanziamenti concessi in violazione delle regole di correttezza e sana gestione bancaria – un percorso di riequilibrio complessivo, coerente con i canoni di buona fede e con le esigenze di protezione del contraente debole.

\*\*\*

Per tutto quanto sopra, i sig.ri DE MANGO CARLO e RANA ANNAMARIA, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

## **RICORRONO**

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

## **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Filomena Baldino;
- 2) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 3) Disporre la sospensione delle trattenute operanti sulla busta paga del sig. De Mango Carlo, sia volontarie che obbligatorie e, precisamente, ai fini della regolare garanzia del piano:
  - Finanziamento con cessione del quinto dello stipendio operante a favore della ITALCREDI S.p.A.;
  - Finanziamento con delega di pagamento operante a favore della IBL Banca.
- 4) Disporre la sospensione delle trattenute operanti sulla busta paga della sig.ra Rana Annamaria, sia volontarie che obbligatorie e, precisamente:
  - Finanziamento con cessione del quinto dello stipendio operante a favore della Compass Banca;
  - Finanziamento con delega di pagamento operante a favore della ITALCREDI S.p.A.
- 5) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 6) Autorizzare l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura al fine di consentire il versamento delle rate da parte dei ricorrenti ed il pagamento dei creditori secondo quanto disposto nel piano;
- 7) Disporre che una parte del TFR del sig. De Mango e della sig.ra Rana pari ad euro 13.652,90 venga messa a disposizione dalla "Azienda Servizi Municipalizzati Molfetta S.r.l." al fine di consentire il regolare pagamento del piano proposto;

- 8) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari fisso per materia.

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito

avv. Domenico Maldarelli

**TRIBUNALE DI TRANI**  
**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO**  
**CONNESSA AL RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI**  
**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**  
**CON RICHIESTA DI APERTURA DI UN CONTO CORRENTE**  
**INTESTATO ALLA PROCEDURA**

Il sottoscritto Avvocato Baldino Filomena, nata a CORATO il 12/01/1976, (C.F. BLDFMN76A52C983W), con studio in TRANI (BT) in C.so Vittorio Emanuele, 87, telefono/fax 0883953513, pec: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it), iscritta all'Albo degli avvocati di Trani (BT) al n. 3244, ed altresì iscritta nell'albo dei gestori della crisi tenuta presso il Ministero, veniva nominato dall'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 ([ALL. 1](#)), nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da:

- **DE MANGO CARLO**, nato in BISCEGLIE il 18/03/1972 (c.f. DMNCRL72C18A883I) e
- **RANA ANNA MARIA**, nata Molfetta il 06/11/1971 (c.f. RNANMR71S46F284Q);

coniugi, entrambi residenti in Bisceglie in via Mascagni civ. 16 B/1 - **procedura familiare** - rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Maldarelli, MLDDNC64H11A662U.

Preliminarmente preciso che gli istanti risultano qualificabili come consumatori, non avendo Essi mai svolto attività imprenditoriale.

Il sottoscritto Avvocato, come gestore nominato con provvedimento del 30/05/2024, in relazione alla nomina per l'incarico de quo,

**DICHIARA E ATTESTA PRELIMINARMENTE:**

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;

- non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;
- non essere legato al Debitore o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè ognuno dei Debitori:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
  - a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) esporre le ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
  - c) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
  - d) fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
  - e) fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

\*\*\*\*\*

Al fine di facilitare l'Organo Giudicante nella lettura della seguente relazione, si riporta di seguito un sommario con indicazione degli argomenti trattati e delle relative pagine. Altresì si inseriranno, nel corpo della relazione, collegamenti ipertestuali dei documenti richiamati ed allegati al fascicolo di parte, al fine di agevolare anche la lettura e la visione degli stessi all'Ill.mo G.D..

### Sommario

1. Informazioni circa la situazione familiare e lavorativa dei ricorrenti. .... 4

2. Esposizione della situazione dei debitori e le cause del sovraindebitamento. ....	5
3.Valutazione della responsabilità degli istituti di credito ex art. 68 CCII .....	7
3.1 Unicredit Banca.....	8
3.2 FIDITALIA.....	9
3.2 SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. ....	11
3.3 COMPASS .....	13
4. Posizione debitoria.....	14
5. Spese medie mensili.....	15
6. Informazioni economico patrimoniali.....	16
6.1 Patrimonio immobiliare .....	16
6.2 Redditi da lavoro dipendente .....	17
6.3 Beni mobili registrati.....	18
7. Atti dispositivi negli ultimi 5 anni.....	18
8.Proposta di piano.....	18
9. Convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. ....	23
10. Conclusioni.....	24

## 1. Informazioni circa la situazione familiare e lavorativa dei ricorrenti.

La famiglia degli odierni ricorrenti è così composta ([all. 2](#) certificato di residenza e di famiglia):

- **DE MANGO CARLO**, (c.f. DMNCRL72C18A883I);
- **RANA ANNA MARIA**, (c.f. RNANMR71S46F284Q);

### Ricorrenti

Coniugi entrambi residenti in Bisceglie.

La famiglia è altresì composta da:

I coniugi De Mango – Rana contraevano matrimonio concordatario in Molfetta (BA) il giorno 28.06.2003, e sceglievano il regime della di comunione legale dei beni.

Parti ricorrenti, entrambi, risultano essere dipendenti della “Azienda Servizi Municipalizzati Molfetta S.r.l.” assunti con regolare contratto a tempo indeterminato dal 01.05.2020 ([all. 3](#)) con una busta paga di circa 1.100,00 euro ([all. 4](#)), al netto delle cessioni del quinto presenti in busta paga (a lordo la retribuzione percepita da entrambi è di circa 1.500,00 euro).

Percepiscono inoltre dall’INPS l’assegno unico familiare di importo pari ad euro 201,00.

## 2. Esposizione della situazione dei debitori e le cause del sovraindebitamento.

Sulle cause del sovraindebitamento i coniugi dichiarano quanto di seguito.

Contraevano matrimonio nel 2003, e già nel 2004 la famiglia si allargava. Nasceva la primogenita e nel 2008 la seconda bambina.

Nel 2018 i coniugi decidono di acquistare l’immobile ove fissare la loro residenza.

Sicché in ottobre, di quello stesso anno, sottoscrivono un mutuo fondiario, con la Banca Unicredit s.p.a., pari ad euro 145.000,00, ed una rata mensile di circa euro 650,00.

L’immobile è del 2002, quindi abbastanza datato, ed in conseguenza di tanto parti ricorrenti, alla data della compravendita, e prima di fissare la loro residenza nella nuova abitazione familiare, commissionavano dei lavori doverosi di rifacimento impianti, per fare i quali accedevano sin da subito, ad altri piccoli prestiti, non avendo gli stessi da parte alcun risparmio.

All’epoca dei fatti il sig. De Mango Carlo aveva un contratto di lavoro part – time ed una retribuzione mensile di circa 1.200,00 ([all. 5 CU 2018](#), [all. 6 estratto conto contributivo](#)).

La signora Rana invece, nello stesso periodo, risultava essere sempre assunta con contratto di lavoro part-time ([all. 7 estratto conto contributivo](#)), ed aveva una retribuzione di circa 800,00 euro mensili ([all. 8 dichiarazione 730/2018](#)).

La famiglia dunque poteva contare su delle entrate mensili di circa 1.800,00 euro.

La famiglia era composta da 4 persone.

Nel capitolo specifico vedremo l’insostenibilità della rata accordata dalla Banca che aveva erogato il mutuo fondiario, ovvero la violazione dell’art. 124 bis del TUB e/o anche ex art. 69, c. 2 CCII.

Si evidenzia tuttavia sin da subito che, dalla simulazione fatta, il mutuo bancario concesso nel 2018 per l'acquisto dell'immobile, non risulta sostenibile.

I finanziamenti richiesti e chiaramente concessi in seguito al mutuo fondiario, finanziamenti che hanno concesso a parti ricorrenti di svolgere i lavori straordinari nell'immobile appena acquistato, a maggior ragione non risultano sostenibili secondo la valutazione del merito creditizio.

Di fatto tutti gli istituti di credito hanno violato ripetutamente violato l'art, 124 bis del T.U.B..

Precisano inoltre i ricorrenti che le rate dei finanziamenti concessi successivamente, aumentavano in maniera vertiginosa e, chiaramente, l'aumento delle rate di tutti i finanziamenti ha reso di fatto insostenibili le obbligazioni assunte rispetto al patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero rispetto alla loro retribuzione.

Dalla disamina degli estratti conto appare evidente che i coniugi non hanno sostenuto spese di natura voluttuaria.

I finanziamenti richiesti, ed effettivamente ottenuti, sono serviti ai coniugi per saldare pregresse pendenze, pagare le rate del mutuo, ed inoltre per sostenere le spese ordinarie della famiglia.

Di fatto in corrispondenza dei nuovi prestiti concessi, si legge sia in CRIF che sugli estratti conto, vi era in parallelo l'estinzione anticipata di altri e pregressi prestiti.

Di fatto i coniugi, oggi, in conseguenza di tutte le rinegoziazioni fatte, ed al netto della cessione del quinto e della delega di pagamento, possono contare su una retribuzione di circa 800,00 euro ciascuno, e questo lo si legge chiaramente dalla disamina degli estratti conto.

L'attivo mobiliare su cui oggi la famiglia può contare, è di circa euro 1.600,00, dai cui emolumenti vanno sottratti:

- ✓ La rata del mutuo UniCredit di circa euro di 650,00;
- ✓ La rata Findomestic circa 450,00.

Con un residuo di circa 500,00 euro, tutta la famiglia, composta da 4 persone, dove cercare di sopravvivere in maniera dignitosa ma, si consideri che i coniugi devono sopportare notevoli spese.

Ex multis assicurazioni auto, bollette luce gas e condominio. Il vitto non è inferiore ad 800,00 euro mensili.

Certamente, se si considerano tutte le spese che una famiglia composta da 4 persone deve sostenere, 500,00 euro al mese sono effettivamente troppo pochi per riuscire a sopravvivere in maniera dignitosa considerando inoltre che le due ragazze sono ormai adolescenti.

### 3.Valutazione della responsabilità degli istituti di credito ex art. 68 CCII

Premesso che dalla storia degli odierni ricorrenti appare chiaro, e non contestabile, che l'indebitamento degli stessi è del tutto estraneo alla loro volontà, quando piuttosto una conseguenza delle rinegoziazioni di prestiti non sostenibili, premesso questo, ed entrando nel merito di quanto la norma in epigrafe richiamata richiede allo scrivente gestore, in questo specifico capito verrà valutato l'atteggiamento degli istituti di credito e verrà verificato se gli Istituti di credito, hanno valutato il merito creditizio al momento della concessione del finanziamento.

Art. 68, c.3, CCII: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, **abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.**”*

Inoltre ricordo a me stessa che art. 69 c.2, D.L. 14/2019 così recita: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

### 3.1 Unicredit Banca

Per l'istituto di credito in epigrafe indicato, - UniCredit Banca, la banca che concedeva ai coniugi il mutuo fondiario, simulando la valutazione del merito creditizio come la norma richiede, si rileva una chiara responsabilità della stessa nell'aver violato l'art. 124 bis. T.U.B..

<b>Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore</b>		
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"		
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio		
Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		<b>€ 1.800,00</b>
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2018	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		<b>€ 490,75</b>
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )		<b>2,96</b>
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		<b>€ 1.452,62</b>
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)		<b>€ 650,00</b>
Residuo reddito disponibile mensile	<b>(A B C)</b>	<b>-€ 302,62</b>

### **IL MUTUO, SIN DAL SUO SORGERE, NON RISULTAVA SOSTENIBILE!**

Per una famiglia composta da 4 persone, con una retribuzione di circa 1.800,00 euro mensili, la rata del mutuo non risultava essere sostenibile.

Nel caso che oggi ci occupa dunque, in linea con quanto richiesto dalla norma in epigrafe menzionata, trova pacifica applicazione l'art. 69 c.2, D.L. 14/2019, ovvero si ritiene che all'istituto di credito erogante il finanziamento del mutuo fondiario, debba essere preclusa per legge la possibilità di presentare opposizione, e/o reclamo, in caso di auspicata omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore atteso che : *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo*

*aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta". (sul tema numerosi decreti e sentenze si sono già conformate alla normativa entrata in vigore sin dal 2022, ex multis il Tribunale di Bergamo ed altresì quello di Benevento, sentenze e decreti allegati).*

Ancora il Tribunale di Napoli che, nel rispetto di quanto richiesto dalla direttiva europea, ha sottolineato che *"l'Istituto che induce un cliente a sottoscrivere un contratto è direttamente responsabile del sovraindebitamento generato nella parte debole del contratto"*.

### 3.2 FIDITALIA

Addirittura maggiore appare essere la responsabilità della FIDITALIA ex art. 69, 2° c. CCII, istituito di credito che concedeva, dopo solo due mesi dall'erogazione del mutuo, un finanziamento.

Dichiarano i coniugi che il finanziamento richiesto alla FIDITALIA, di circa euro 1.000,00, ovvero 18 rate da 76 euro l'una<sup>1</sup>, serviva loro per affrontare il trasloco e per sistemare l'abitazione che sarebbe a breve diventata l'abitazione familiare.

---

ISTITUTO DI CREDITO:	FIDITALIA SPA
DATI AGGIORNATI AL:	31.07.2020
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:	0013013067271510
TIPO DI CREDITO:	PRESTITO FINALIZZATO
FASE DEL CREDITO:	ESTINTO
DATA INIZIO:	20.12.2018
DATA FINE:	31.07.2020
PERIODICITA' RIMBORSI:	MENSILE
NUMERO TOTALE RATE:	18
<sup>1</sup> IMPORTO RATA MENSILIZZATA:	76

Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.800,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2018	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 490,75	
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc...) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )	2,96	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.452,62
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 726,00	
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C)	-€ 378,62
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-€ 378,62

Anche in questo caso, tuttavia, si registra l'insostenibilità della rata.

La simulazione riporta **-378,62 euro**.

Proprio in conseguenza della insostenibilità dei prestiti erogati, i coniugi, in agosto del 2020, non riuscendo più a far fronte alle sopraggiunte necessità, richiedevano un nuovo finanziamento ma, questa volta, gli veniva concesso dietro cessione del quinto della loro retribuzione.

Era chiaro, infatti, al nuovo istituto di credito che, da una valutazione del merito creditizio, i coniugi non avrebbero potuto sostenere nuovi finanziamenti, ed un nuovo prestito sarebbe stato a rischio di insolvenza.

Queste sono certamente le motivazioni che inducono gli istituti di credito a concedere finanziamento dietro cessioni del quinto.

Solo in questo modo infatti, gli istituti di credito, si garantiscono un costante rimborso del credito, alterando tuttavia gradi di privilegio e prelazioni dei vari finanziamenti.

Paradossalmente in queste incresciose situazioni, un istituto di credito con credito ipotecario/fondario deve avviare costose procedure esecutive per riscattare un debito garantito da ipoteca ma incagliato, mentre creditori chirografari continueranno ad essere rimborsati anche durante la pendenza di procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari che siano.

Certamente questi istituti di credito, che concedono finanziamenti con cessione del quinto, e/o delega di pagamento, sono essi stessi le cause che determinano poi la crisi di liquidità nei consumatori

Ma vediamo ora nel dettaglio anche gli altri istituti di credito.

### 3.2 SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.

Agosto 2019 L'istituto di credito in epigrafe indicato concedeva un finanziamento con una rata di 208,00 euro, sempre con cessione del quinto<sup>2</sup>.

Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.800,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2018	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 490,75	
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (Il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	2,96	
link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.452,62
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (Inserire date sottoscrizione)	€ 934,00	
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C)	-€ 586,62

Da questa data i coniugi entrano in una spirale viziosa del debito.

Chiedono nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti per insostenibilità delle rate.

DE MANGO, CARLO

SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.

31.08.2020

CQ0000000020091940

CESSIONE DEL QUINTO

ESTINTO ANTICIPATAMENTE

01.08.2019

05.08.2020

MENSILE

Queste dichiarazioni non solo vengono raccolte dallo scrivente gestore attraverso incontri con gli stessi coniugi/ricorrenti, ma è stato anche verificato, sempre dalla scrivente, attraverso l'analisi e la ricostruzione sia del conto corrente che della CRIF.

Nella CRIF sono infatti registrate estinzioni anticipate dei prestiti richiesti<sup>3</sup>, ed altrettanto si legge nei loro estratti conto<sup>4</sup>.

Chiaramente tutte queste rinegoziazioni non hanno fatto altro che aumentare il costo del denaro utilizzato dai coniugi.

Ricordo infatti a me stessa che ogni nuovo contratto, e conseguente estinzione del finanziamento precedente, comporta il pagamento di una nuova assicurazione, della penale per l'estinzione anticipata del finanziamento stesso, interessi legali pattuiti che gli istituti di credito, laddove non contestati, incassano nonostante le rate non siano ancora scadute.

Sul punto, e sul malcostume degli Istituti di credito di richiedere, al momento della estinzione anticipata del debito, anche gli interessi pattuiti e non ancora scaduti, sono intervenute ripetutamente la Corte di Giustizia Europea, la Corte costituzionale ed in ultimo la Corte di cassazione, che, con la sentenza 25997/2023, ha ribadito quanto più volte affermato da Eccellentissime Corti internazionali, ovvero che il debitore ha diritto di ottenere una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi ed i costi dovuti per la restante durata del contratto in caso di estinzione anticipata.

SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.  
31.08.2020  
CQ0000000020091940

CESSIONE DEL QUINTO  
ESTINTO ANTICIPATAMENTE  
01.08.2019  
3 05.08.2020

25/10/21	25/10/21	11.900,67	ALLIANZ S.P.A. SITI... 150,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 21295/0193617 BONIFICO a/c: ITALCREDI S.P.A. ABI-CAB: 06270-13199 a favore di RANA ANNA MARIA Num. Bon.Sepa 212981000119704SALDO PRT. 157578 FIL.757 RNANMR71 S46F284Q RANA ANNA MARIA 11.900,67 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 21298/0248114
26/10/21	25/10/21	200,00	PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:11153833 eseguito il 25/10/2021 alle ore 14:29 c/o: BISCEGLIE
26/10/21	25/10/21	90,00	PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:11657589 eseguito il 25/10/2021 alle ore 16:41 c/o: BISCEGLIE
26/10/21	26/10/21	4.886,79	DISPOSIZIONE A FAVORE DI ITALCREDI S.P.A. EUR 4886,790 ESTINZIONE ANTICIPATA CESSIONE PRATICA N. 146846 AL 31.10.2021 Spese: 2,00 Num. Bonifico 21298080000460-484136941360105387 -RIF. 21299/0008003987
4 26/10/21	26/10/21	2,00	COMMISSIONI BONIFICI A FAVORE DI ITALCREDI S.P.A. EUR 4886,790 ESTINZIONE ANTICIPATA CESSIONE PRATICA N. 146846 AL

Di contro non dovrebbero essere richiesti invece gli interessi non ancora scaduti.

Nel caso che oggi ci occupa non è dato sapere se gli Istituti di credito si siano comportati correttamente al momento della estinzione anticipata del finanziamento, ma è lecito pensare che abbiano richiesto, ai debitori odierni ricorrenti, finanche gli interessi non ancora scaduti al momento della estinzione anticipata dei contratti, indebitando gli stessi ricorrenti ed aumentando in maniera esponenziale il costo del denaro utilizzato.

### 3.3 COMPASS

Nella Compass vi è una chiara responsabilità.

Ancora oggi la Compass infatti, nonostante i coniugi abbiano una retribuzione molto contenuta a causa della cessione del quinto e della delega di pagamento, continua a rinegoziare il suo stesso credito e a concedere nuovi prestiti, estinguendo i suoi precedenti finanziamenti.

Ex multis verifichiamo il prestito concesso nel 2020<sup>5</sup>.

Rata mensilizzata pari ad euro 141,00.

A questa rata vi sono inoltre da sommare le altre rate già presentio sulla retribuzione dei coniugi, e la somma porta ad un gran totale di rate pari ad euro 1.075,00.

---

5

ISTITUTO DI CREDITO:	COMPASS BANCA S.P.A.
DATI AGGIORNATI AL:	31.10.2022
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:	000025206067
TIPO DI CREDITO:	PRESTITO PERSONALE
FASE DEL CREDITO:	ESTINTO ANTICIPATAMENTE
DATA INIZIO:	11.01.2022
DATA FINE:	26.10.2022
PERIODICITA' RIMBORSI:	MENSILE
NUMERO TOTALE RATE:	84

Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.800,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2020	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		€ 498,15
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	2,96	
link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.474,52
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)		€ 1.075,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C)	-€ 749,52

Rata non sostenibile. -749,52

\*\*\*\*

Non ritengo di dover fare la simulazione di tutti gli altri Istituti di credito che sono susseguiti ai primi, atteso che se già i primi finanziamenti non risultano essere sostenibili, gli altri a seguire di fatto hanno solo aggravato la precaria situazione economica, e hanno di fatto reso sempre meno sostenibili le obbligazioni assunte rispetto al patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

#### 4. Posizione debitoria

La posizione debitoria degli odierni istanti è la seguente.

Si precisa, all'Ill.mo Giudice, che nella tabella che segue gli importi sono stati distinti per soggetto, in due differenti tabelle

creditore	de Mango	Rana
<u>unicredit coobbligati, mutuo cointestato</u>	<u>122619,56</u>	<u>122619,56</u>
AeR		<u>42,82</u>
servizio finanze	<u>761,14</u>	
FINDOMESTIC BANCA SPA la signora coinvolta in garanzia	<u>27370,55</u>	

ITALCREDI Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna	<u>18018</u>	<u>13280</u>
fiditalia		<u>15729,87</u>
compass Finanziamento n. 28077133	<u>5741,61</u>	<u>5741,61</u>
compass Finanziamento n. 29929752	<u>2173,31</u>	<u>2173,31</u>
compass Carta di credito n. 32114848492	<u>4894,36</u>	<u>4894,36</u>
compass Finanziamento n. 193758		<u>16821</u>
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A	<u>152,88</u>	<u>115,26</u>
IBL banca	<u>35970,13</u>	
<b>TOTALE</b>	<b>217.701,54</b>	<b>181.417,80</b>

**Di cui in comune debiti per euro 135.428,80 in comune e tutto per un gran totale pari ad euro 263.690,45**

**Ai predetti debiti vi è da aggiungere inoltre:**

- € 11.647,00 come per legge, ex D.M. 202/2024, all'OCC "Cittadino Indifeso, valore medio, con riduzione del 15% ([all. 20](#)).
- € 5.500,00 all'avvocato della parte con privilegio

## 5. Spese medie mensili

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie ai coniugi per sopravvivere o, quanto meno è importante verificare l'importo da riservare in favore di parti ricorrenti al fine di mantenere un dignitoso tenore di vita.

Le spese che i coniugi dichiarano di dover sostenere mensilmente, al fine di calcolare una proposta di piano sostenibile, vengono così di seguito individuate.

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Spese sostentamento (vitto e varie)	14.400,00	1.200,00
Tasse e tributi locali (TARI)	420,00	35,00
Energia elettrica, gas e acqua	2.400,00	200,00
Condominio	396,00	33,00

Scuola (libri, materiale didattico etc)	360,00	30,00
Spese straordinarie	1.800,00	150,00
Assicurazioni autovettura	1.002,00	83,50
spese telefoniche	600,00	50,00
spese per carburanti	4.800,00	400,00
<b>TOTALE</b>	<b>26.178,00</b>	<b>2.181,50</b>

Secondo i dati ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.”*

I coniugi, odierni ricorrenti, sono ben al di sotto della media mensile.

## 6. Informazioni economico patrimoniali.

### 6.1 Patrimonio immobiliare

I coniugi, odierni ricorrenti, sono proprietari, rispettivamente per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile adibito a residenza del nucleo familiare con annesso posto auto scoperto.

L'immobile è così individuato:

- Comune di **Bisceglie (BT)**, Foglio **12** Particella **3125** Subalterno **14**, Via Pietro Mascagni n. 16, Piano 2 - Rendita: euro 497,09 - Categoria A/3b), Classe 5, Consistenza 5,5 vani, Totale 92 m2, totale escluse aree scoperte 85 m2;
- Comune di **Bisceglie (BT)**, Foglio **12** Particella **3125** Subalterno **70**, Via Pietro Mascagni n. 16, Piano S1, - Rendita: euro 20,45 Categoria C/6, Consistenza 11 m2

La perizia di parte, allegata al fascicolo di parte ricorrente, assegna all'immobile un valore pari ad euro 110.000,00, ed ulteriori 4.000,00 euro per il posto auto scoperto.

La valutazione dell'immobile, dal perito assegnata, risulta essere coerente con le valutazioni assegnate sul sito dell'agenzia delle Entrate ([all. 10 quotazione e vendite](#) scaricate sito agenzia entrate).

## 6.2 Redditi da lavoro dipendente

Parti ricorrenti sono assunti, entrambi, con regolare contratto, a tempo indeterminato, dalla “Azienda Servizi Municipalizzati Molfetta S.r.l.”.

I redditi degli ultimi tre anni del sig. De Mango, ripresi dalle dichiarazioni dei redditi, sono così rappresentati:

<b>Modello 730</b>	<b>reddito complessivo annuo</b>	<b>reddito mensile su quattordici mensilità</b>
<b>2024</b>	19.403,00	1.385,00
<b>2023</b>	17625,00	1.258,00
<b>2022</b>	19.897,00	1.421,00
<b>2021</b>	19.956,00	1.425,00
<b>2020</b>	17.974,00	1.283,00

I redditi degli ultimi tre anni della sig.ra Rana Anna Maria, ripresi dalle dichiarazioni dei redditi, sono così rappresentati:

<b>Modello 730</b>	<b>reddito complessivo annuo</b>	<b>reddito mensile su quattordici mensilità</b>
<b>2024</b>	19.290,00	1.377,00
<b>2023</b>	13.256,00	946,85
<b>2022</b>	11.519,00	822,00
<b>2021</b>	11.457,00	818,00
<b>2020</b>	11.138,00	795,00

Quindi possono contare su una liquidità mensile di circa 2.600,00 euro

### 6.3 Beni mobili registrati

Si rappresenta in ultimo che il sig. De Mango risulta essere proprietario di una Fiat Punto immatricolata nel 2006 con un valore di mercato irrisorio.

La sig.ra Rana invece è proprietaria di una Hyundai immatricolata nel 2010.

Le autovetture, che hanno rispettivamente 19 anni e 15 anni, non hanno un gran valore commerciale.

In allegato al fascicolo di parte, ci sono i due libretti.

## 7. Atti dispositivi negli ultimi 5 anni

Dalle ricerche effettuate, anche dal cassetto fiscale scaricato dall'Agenzia delle Entrate, non sono risultati atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

L'ultimo atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate è quello relativo all'acquisto dell'immobile avvenuto nel 2018.

Inoltre, sempre nel cassetto fiscale di Agenzia Entrate, nel medesimo anno veniva registrato anche il mutuo sottoscritto per l'acquisto dello stesso [\(all. 11\)](#).

Non risultano registrati altri atti più recenti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori e questa circostanza oltre che essere stata dichiarata da part ricorrenti, è stata anche verificata dallo scrivente gestore con richieste di accesso agli atti presso le cancellerie del Tribunale [\(all. 12\)](#).

## 8. Proposta di piano

Preliminarmente va precisato che risulta doveroso aprire un conto dedicato alla procedura, atteso che l'art. 71 quarto comma CCII, prevede che il compenso dell'OCC debba essere liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza

dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento.

È noto che il compenso spettante all'OCC gode di prededuzione ex art. 6, c. 1 lett. A) CCII ed alla stregua di tanto questo andrebbe accantonato e trattenuto, a cura di parti ricorrenti, sin dall'inizio del piano di consolidamento debiti e sino alla naturale conclusione dello stesso.

Tuttavia, la circostanza che non venga aperto un conto dedicato alla procedura concorsuale, impedisce di fatto, al gestore, di relazionare con fede e assoluta certezza, sull'esatto adempimento del piano, non potendo essere certo, il gestore, che la parte ricorrente stia effettivamente accantonando mensilmente la quota parte del compenso spettante all'organismo.

Alla stregua di tanto, **affinché il gestore possa incontestabilmente verificare ed attestare l'esatto adempimento del piano da parte dei debitori, è doveroso prevedere l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, previa autorizzazione del G.D. all'apertura del predetto conto.**

Fatte queste doverose premesse, di seguito si espone la proposta di ristrutturazione del debito proposta dai creditori, previa apertura del conto corrente.

Si precisa che i ricorrenti intendono mettere a disposizione del ceto creditorio, esclusi i compensi legati alla procedura, euro 86.400,00 suddivisi in rate, per una durata pari ad anni 11 (133 rate totali) a partire dal mese successivo dalla auspicata omologa del piano.

I ricorrenti verseranno annualmente euro 7.800,00 annui suddivisi in undici rate da euro 600,00 (da gennaio a novembre) ed una rata di euro 1.200,00 (dicembre comprensiva di tredicesima mensilità).

Per quanto riguarda, invece, i costi della procedura, parti ricorrenti intendono saldare in una unica soluzione il compenso concordato con l'Advisor richiedendo un anticipo del TFR all'azienda. Intendono pagare inoltre il 25% del compenso concordato con l'OCC, sempre in una unica soluzione, all'auspicata omologa del piano, accantonando le somme successivamente sul conto dedicato alla procedura. A tal proposito si chiede fin da ora che il G.D. Voglia autorizzare la corresponsione da parte del datore di lavoro dei

sig.ri De Mango – Rana dell’importo pari ad euro **13.652,90** in maniera tra loro proporzionale.

Al creditore ipotecario, inoltre, verranno corrisposte sin dal mese successivo all’auspicata omologa del piano, le rate per il proprio.

Quindi considerando anche i costi prededucibili ed altresì i compensi sorti per la procedura che oggi ci occupa, **la proposta finale che i debitori ricorrenti sottopongo all’Ill.mo Organo Giudicante, prevede un attivo complessivo pari ad euro 100.052,90 così divisi.**

Creditore	Credito	privilegio	Pagamento	% soddisfo
O.C.C.	8.152,90	Prededuazione	€ 2.038,90	25%
OCC	8.152,90	Prededuazione accantonamento	€ 6.114,00	75%
Avv. Maldarelli	€ 5.500,00	Ex art. 2751 bis n.2	€ 5.500,00	100%

Il compenso spettante ai sopra menzionati professionisti, verrà ripartito nelle seguenti percentuali:

- 25% in capo alla sig.ra Rana Anna Maria;
- 75% in capo al sig. de Mango Carlo, essendo il debito di quest’ultimo il doppio rispetto alla di lui coniuge.

La percentuale di soddisfazione degli altri creditori è quella indicata nelle tabelle che seguono.

Debiti comuni:

Creditore	Credito	Privilegio	Pagamento	% soddisfo
UNICREDIT	€ 122.611,68	ipotecario	€ 70.000,00	57,09%
COMPASS BANCA	€ 12.808,48	chirografario	€ 1.485,40	11,60%
<b>TOTALE</b>	<b><u>135.420,16 €</u></b>		<b><u>71.485,40 €</u></b>	

Debiti del sig. de Mango Carlo

Creditore	Credito	Privilegio	Pagamento	% soddisfo
REGIONE PUGLIA	€ 761,14	Privilegiato	€ 304,46	40,00%
ITALCREDI S.P.A.	€ 18.018,00	chirografario	€ 2.089,54	11,60%
ALLIANZ BANK	€ 152,88	chirografario	€ 17,73	11,60%
IBL BANCA	€ 34.347,00	chirografario	€ 3.983,21	11,60%
FINDOMESTIC	€ 27.370,55	chirografario	€ 3.174,16	11,60%
<b>TOTALE</b>	<b><u>80.649,57 €</u></b>		<b><u>9.569,10 €</u></b>	

Debiti sig.ra Rana Anna Maria

Creditore	Credito	Privilegio	Pagamento	% soddisfo
ADR	€ 42,82	Privilegiato	€ 17,13	40,00%
ITALCREDI S.P.A.	€ 13.280,00	chirografario	€ 1.540,08	11,60%

ALLIANZ BANK	€ 115,26	chirografario	€ 13,37	11,60%
FIDITALIA S.P.A.	€ 15.729,87	chirografario	€ 1.824,19	11,60%
COMPASS BANCA	€ 16.821,00	chirografario	€ 1.950,73	11,60%
<b>TOTALE</b>	<b>45.988,95</b>		<b>5.345,50</b>	

### MODALITA' DI PAGAMENTO

I ricorrenti mettono a disposizione totali euro 86.400,00 attraverso la corresponsione di rate annue pari ad euro 7.800,00, suddivisi in undici rate da euro 600,00 (da gennaio a novembre) ed una rata di euro 1.200,00 (comprensiva di tredicesima mensilità).

I pagamenti verranno eseguiti dal Gestore della Crisi ogni 6 mesi, ovvero in corrispondenza della relazione semestrale, previo richiesta di autorizzazione di riparto parziale

Si chiede sin d'ora autorizzare il Gestore della Crisi ad aprire un conto corrente dedicato alla procedura dove far versare le somme dai ricorrenti in favore dei creditori, ovvero della procedura.

I pagamenti saranno quelli indicati in tabella, come da piano di consolidamento che verrà trasmesso all'auspicata omologa del piano a tutti i creditori.

N.	Creditore	Importo	Dalla rata n.	Alla rata n.	Numero rate
1	UNICREDIT BANCA	€ 70.000,00	1	108	Primi 9 anni
2	Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 17,13	109	120	Anno 10
2	Regione Puglia	€ 304,46	109	120	Anno 10
2	FINDOMESTIC (debito comune)	€ 3.174,16	109	120	Anno 10
2	COMPASS (debito comune)	€ 1.485,40	109	120	Anno 10
2	ALLIANZ BANK	€ 17,73	109	120	Anno 10
2	ALLIANZ BANK	€ 13,37	109	120	Anno 10

2	ITALCREDI (De Mango)	€ 2.089,54	109	120	Anno 10
2	ITALCREDI (Rana)	€ 69821	109	120	Anno 10
3	ITALCREDI (Rana)	€ 841,87	121	132	Anno 11
3	IBL (De Mango)	€ 3.983,21	121	132	Anno 11
3	FIDITALIA (Rana)	€ 1.824,19	121	132	Anno 11
3	COMPASS (Rana)	€ 1.150,73	121	132	Anno 11
4	COMPASS (Rana)	€ 800,00	133		
	<b>Totale debiti indicati</b>	<b>€ 86.400,00</b>			<b>133 rate</b>

### 9. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura parti ricorrenti stanno mettendo a disposizione dei creditori tutti, compresi i creditori chirografari, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione dell'immobile, stante l'incapienza dello stesso.

L'immobile, evidenzio, da una perizia di parte allegata anche al fascicolo dello scrivente gestore, ha un valore complessivo pari ad euro 114.000,00, comprensivo di posto auto ([all. 12](#)).

Ricordo inoltre che la scrivente ha ampliato le ricerche ed ha verificato l'attendibilità della perizia di parte fornita, ricercando anche la quotazione OMI della medesima fascia, sul sito dell'agenzia delle Entrate, altresì verificando anche le vendite effettuate e registrate sempre sul sito dell'Agenzia delle Entrate ([all. 15](#)).

La perizia di parte è coerente anche con i dati ufficiali

Simuliamo ora le aste in base ai valori noti

Asta	Prezzo base	Offerta minima
Prima	114.000,00	85.500,00
seconda	85.500,00	64.125,00
terza	64.125,00	48.094,00

Appare sin da subito evidente la convenienza della sottoposta proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che nel complesso **i ricorrenti stanno garantendo al creditore ipotecario 70.000,00€, ovvero certamente di più rispetto all'alternativa liquidatoria, se si considerano anche i costi legati a qualsiasi procedura esecutiva. Ex multis bisogna considerare certamente i compensi spettanti al delegato alla vendita, custode, perizia, e costi per le pubblicazioni delle aste.**

**Al creditore ipotecario, dunque, si sta certamente garantendo più di quello che lo stesso potrebbero ricavare al termine di una procedura esecutiva e/o della procedura concorsuale liquidatoria.**

## 10. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, risulta essere ragionevolmente attuabile.

Atteso che:

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);

- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- È stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

Allegati:

- 1) CITTADINO INDIFESO - CONFERIMENTO INCARICO ;
- 2) CERTIFICATO RESIDENZA E STATO FAMIGLIA DE MANGO;
- 3) CONTRATTO DI LAVORO;
- 4) BUSTE PAGA;
- 5) CU 2018\_DMNCRL72C18A883I;
- 6) ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO DMNCRL72C18A883I;
- 7) ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO RNANMR71S46F284Q;
- 8) DICHIARAZIONE 730/2018;
- 9) CRIF DE MANGO RANA;
- 10)PERIZIA IMMOBILE DE MANGO;
- 11)CASSETTO FISCALE ACQUISTO IMMOBILE;
- 12)PENDENZE TRIBUNALE;
- 13)RG 175\_2024;
- 14) VERBALE RG 9.2022;
- 15)DICHIARAZIONI DEI REDDITI E CU DAL 2014 AL 2024;
- 16)CR RANA;
- 17)CR DE MANGO;
- 18)VENDITE E QUOTAZIONE OMI;
- 19)COMUNICAZIONI AGLI ENTI FISCALI EX ART. 68 CCII;
- 20)RICHIESTE CERTIFICAZIONI CREDITO E RISCONTRI;
- 21)ESTRATTI CONTO ULTIMI 5 ANNI;
- 22)PREVENTIVO OCC;
- 23)LIBRETTO AUTOVETTURA;
- 24)UTENZE E ASSICURAZIONE.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito

Avv. Filomena Baldino

AVVOCATO  
FILOMENA  
BALDINO  
09.04.2026  
22:13:44  
GMT+01:00

